



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 54/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 *“Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”* e smi ed, in particolare, l'articolo 7 che:

- **al comma 1 prevede che:** *“ Il Consiglio di amministrazione e' composto da:*

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- **al comma 2 prevede che:** *“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”*

VISTO, altresì, l'art. 9 , comma 1 della L.R. n. 91/1994 che disciplina la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. da parte del Consiglio regionale, sulla base di una terna di nominativi scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa, formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27, recante: *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2, secondo cui: *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4, recante: *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l'art. 5, comma 1 quinquies:** *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”*;

- **l'art. 5, comma 1 septies:** *“All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”*;

- **l'art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l'art. 20, che dispone:

- **al comma 1 che:** *“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”*;

- **al comma 2 che:** *“Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”*;

- **al comma 3 che:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”*;

- **al comma 4 che:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”*;

- **al comma 5 che:** *“Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali e Europei ha approvato l'Avviso pubblico relativo all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTA la deliberazione n. 722/C dell'11 novembre 2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10622 del 12 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 91/1994, ha individuato una terna di nominativi per la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. di Chieti - Pescara;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ADSU di Chieti - Pescara, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali, il 22 novembre 2024, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ADSU, i signori:

- **Isabella Gualtieri**, quale Presidente individuato nella terna fornita con D.G.R. 722/C dell'11/11/2024;
- **Alessio Orlando**, quale componente;
- **Franca Camplone**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note del 5 dicembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'"Anagrafe degli amministratori locali e regionali" presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot. 11952 dell'11 dicembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in pari data ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato ai medesimi soggetti il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che:

- la Dott.ssa Isabella Gualtieri a seguito della designazione in parola ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*) al Consiglio regionale, proprio datore di lavoro, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara;
- il Dirigente del Consiglio regionale, con nota prot. 12290 del 17 dicembre 2024, ha autorizzato la stessa all'espletamento dell'attività esterna considerandola compatibile con il rapporto di lavoro svolto presso la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale dell'Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 della L.R. 91/1994;

D E C R E T A

Per le motivazioni espone in narrativa:

1. di designare, per quanto di propria competenza, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara:

- **Isabella Gualtieri**, quale Presidente individuato nella terna fornita con D.G.R. 722/C dell'11/11/2024;
- **Alessio Orlando**, quale componente;
- **Franca Camplone**, quale componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 91/1994, il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ;

- al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione compete un compenso nella misura indicata dall' art. 11, comma 1 della L.R. 91/1994;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai designati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di Chieti - Pescara;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/12/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri